

## CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza 28 ottobre 2014, n. 22809

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L' Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia 8/13/12 del 14 febbraio 2012 , che rigettava l' appello dell' ufficio ribadendo la illegittimità della cartella esattoriale con cui l' ufficio chiedeva al fallimento quanto dovuto dalla società fallita a seguito di avviso di accertamento dichiarato legittimo da sentenza passata in giudicato.

2. La Curatela fallimento E. si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso appare infondato.

Occorre preliminarmente puntualizzare che l' avviso di accertamento originario è stato legittimamente notificato alla società in bonis e da questa impugnato; nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento, ma il curatore non si è costituito in giudizio, né la contribuente ha chiesto la interruzione del giudizio ex art. 40 d. legs. 546/1992, perciò il giudizio si è legittimamente concluso con una sentenza di merito che rende definitivo il debito tributario della società.

Questa sentenza non è però opponibile alla curatela (mentre ovviamente lo sarebbe se la sentenza fosse stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento).

Perciò la cartella esattoriale, correttamente notificata al fallimento, è però illegittima perché adduce un titolo costitutivo della pretesa fiscale che non è opponibile al fallimento stesso.

Né sembra da condividere la tesi della Avvocatura di Stato secondo cui la controversia avrebbe dovuto esser proposta e decisa in sede di opposizione allo stato passivo, di guisa che la cartella in questione non sarebbe atto impugnabile ai sensi dell' art. 19 del D. Legs 546/1992.

Infatti la cartella di pagamento è un autonomo atto tributario che - ove divenga definitivo per mancata presentazione di un ricorso- accerta un credito erariale che deve essere inserito nel passivo fallimentare (soluzione diversa potrebbe quindi prospettarsi solo ove la Amministrazione avesse preteso di insinuarsi nel fallimento solo sulla base della sentenza emessa nei confronti della Curatela fallimento E.

Dunque il curatore ha percorso la sola via che poteva consentirgli di disconoscere la pretesa fiscale.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 2.000 onnicomprensivi, oltre accessori di legge.

